



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 40	di data 17/09/21

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 9.03.2016 N. 2 E S.M. BONIFICA DELL'AREA DI SCAVO DEL NUOVO PARCHEGGIO PERTINENZIALE DELLA PIAZZA DI SAN DONÀ A SEGUITO DEL RINVENIMENTO DI MATERIALE CONTAMINATO DA IDROCARBURI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 157.835,89.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la deliberazione 5 novembre 2018 n. 228, parzialmente modificata con deliberazione 21 gennaio 2019 n. 5, con cui la Giunta comunale ha fissato gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per la scelta del "soggetto attuatore" cui concedere il diritto di superficie per la durata di 90 (novanta) anni per la realizzazione del parcheggio pertinenziale interrato in località San Donà su un'area di proprietà comunale contraddistinta dalle pp.ed. 1773, 1303 e pp.ff. 1895/1 (parte), 42/26, 42/27 e 42/28 (parte) C.C. di Cognola;

richiamata altresì la determinazione del Servizio Opere di Urbanizzazione primaria d.d. 13.02.2019 n. 23/13, con la quale è stata indetta la procedura di gara aperta per la scelta del soggetto attuatore del parcheggio pertinenziale in oggetto, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è stato approvato il bando di gara integrale;

atteso che a seguito di gara pubblica esperita in seduta pubblica i giorni 9 maggio 2019 e 8 agosto 2019 e in seduta riservata i giorni 15 maggio 2019, 12 giugno 2019, 17 luglio 2019 e 19 luglio 2019, come documentato da verbali di pari data, l'aggiudicazione della gara per la realizzazione del suddetto parcheggio pertinenziale è stata disposta in favore della San Donà società cooperativa, con sede in Trento via Grazioli n. 24. successivamente formalizzata con convenzione stipulata in data 5 novembre 2020 al n. 76 di rep.;

dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 della stessa Convenzione la San Donà società cooperativa ha trasmesso all'Amministrazione il progetto esecutivo del parcheggio pertinenziale, che ha ottenuto l'approvazione con alcune note prescrittive e di precisazione da parte dello scrivente Servizio Opere di urbanizzazione primaria;

atteso che la Cooperativa ha successivamente individuato e comunicato che il soggetto esecutore dei lavori è l'A.T.I. fra la Cooperativa Lagorai soc. coop., con sede a Borgo Valsugana (TN), in via Puisle 35 e la Caliori Giuseppe & C. srl, con sede a Comano Terme (TN), Fraz. Cares 119;

dato atto i lavori sono stati consegnati in data 08.02.2021, come da verbale di consegna agli atti del Servizio e che è prevista una durata dei lavori di 280 giorni;

rilevato che durante le operazioni di scavo nella porzione sita a nord del lotto oggetto d'intervento, nella zona in cui era situato il centro civico del quartiere di san Donà, edificio di

pagina 1/5

proprietà comunale ora demolito, è stato rinvenuto del materiale di scavo che a seguito di analisi è risultato contaminato da idrocarburi;

ritenuto che l'origine della contaminazione sia derivata con ogni probabilità da uno sversamento accidentale di gasolio fuoriuscito e percolato nel sottosuolo da una cisterna interrata per l'alimentazione del vecchio impianto termico dell'edificio del centro civico; la cisterna risulta essere stata rimossa negli anni novanta quando l'impianto termico è stato collegato alla rete di adduzione del metano e quindi la contaminazione è da ritenersi temporalmente precedente o coeva con il suddetto periodo;

ritenuto che il Comune di Trento, in qualità di proprietario dell'area contaminata e dell'edificio adibito a centro civico, ora demolito, nonché dei relativi impianti interrati, dai quali è originato l'inquinamento, debba assumere a proprio carico, in conformità a quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m., la spesa relativa ai maggiori oneri che la San Donà cooperativa sociale deve sostenere per la bonifica dell'area e lo smaltimento del materiale contaminato rinvenuto nell'area su cui è in fase di realizzazione il parcheggio pertinenziale;

dato atto che il professionista incaricato della direzione lavori dalla San Donà società cooperativa ha formalmente dato comunicazione della situazione di inquinamento a tutti gli enti e strutture in vario modo interessati e competenti in materia: Servizio sostenibilità e transizione ecologica del Comune di Trento, Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA), Azienda provinciale per i servizi sanitari, Commissariato del Governo, inviando dettagliata relazione tecnica;

atteso che a seguito di tale comunicazione l'APPA ha indicato tutti gli adempimenti da seguire per la procedura di bonifica del sito;

dato atto che l'impresa esecutrice dei lavori ha individuato in provincia di Trento due diversi siti di smaltimento del materiale in oggetto in relazione alla diversa concentrazione di idrocarburi (Colonna B, tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V alla Parte IV del D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 o Tabella 2, paragrafo 1 dell'allegato 4 del D. Lgs. 3.09.2020 n. 121), come dettagliatamente indicato nella propria nota 30.08.2021 prot. 226445; i costi di smaltimento sono rapportati al grado di contaminazione del materiale accettato;

dato atto che i costi da sostenere a carico del Comune di Trento si riferiscono:

- ai maggiori oneri per lo smaltimento di materiale di scavo come rifiuto contaminato (rifiuto speciale non pericoloso) rispetto al costo di un uguale quantitativo di terre e rocce da scavo non contaminate, distinti nelle due frazioni di materiale secondo il rispettivo grado di contaminazione e sito di smaltimento e quindi con relativi diversi costi;
- ai costi ulteriori di trasporto del materiale di cui al punto precedente per le maggiori tratte stradali da percorrere rispetto ad un sito usuale di conferimento, trattamento e recupero delle terre e rocce da scavo non contaminate, che si considera convenzionalmente ad una distanza fino a dieci km dal cantiere di scavo;
- nei maggiori costi rispetto all'ordinario di analisi e studi da parte di tecnici esterni in relazione all'evento di contaminazione riscontrato;

richiamata al riguardo la perizia di spesa predisposta dal Servizio Opere urbanizzazione primaria, perizia di spesa datata 30 agosto 2021, redatta ai sensi dell'art. 83 comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, composta dagli elaborati "relazione illustrativa" e "quadro dei costi", dell'importo complessivo di euro 157.835,89 (oneri compresi), come di seguito suddiviso:

a Costi di smaltimento materiale contaminato

a1. Onere smaltimento frazione materiali di scavo che euro 16.524,49  
presenta concentrazione di idrocarburi tali da rientrare  
in Colonna B, tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V alla  
Parte IV del D. Lgs. 3.04.2006 n. 152

a2. Onere smaltimento frazione materiali di scavo i cui euro 130.852,87  
valori rientrano nei limiti di cui alla Tabella 2, paragrafo  
1 dell'allegato 4 del D. Lgs. 3.09.2020 n. 121

b	Costi di trasporto materiali contaminati (distanza percorso da cantiere di scavo a sito di smaltimento dedotti di 10 km)		
b1.	Costo trasporto relativo a frazione di materiale in a1	euro	1.592,42
b2.	Costo trasporto relativo a frazione di materiale in a2	euro	6.620,22
c	Costi per analisi e studi materiale contaminato	euro	5.162,00
d	COSTI COMPLESSIVI TOTALI (a+b+c)	euro	160.752,00
e	Deduzione riferita al quantitativo in a1	euro	4.851,91
	Deduzione riferita al quantitativo in a2	euro	12.412,91
	Totale deduzioni e	- euro	17.264,82
f	Imponibile d-e	euro	143.487,18
g	IVA 10% su f	euro	14.348,71
h	Totale	euro	157.835,89

dato atto che gli interventi sono da ritenersi qualificabili quali "opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica", ai sensi del richiamato art. 4, secondo comma, lettera g) della Legge 847 del 1964 e che l'art. 266, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che nelle "attrezzature sanitarie" di cui al citato art. 4 sono ricomprese tra l'altro "le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (...) alla bonifica di aree inquinate";

dato atto quindi che le voci a., b. e c. del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, in virtù del citato articolo 266 del D. Lgs. 152 del 2006 che ha ricompreso dette opere tra le "attrezzature sanitarie" che sono quindi riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria ai sensi del citato art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

ritenuto di autorizzare l'esecuzione dei lavori di bonifica del sito inquinato da parte di San Donà società cooperativa, soggetto attuatore del parcheggio pertinenziale di San Donà, per il tramite dell'impresa da essa individuata per la realizzazione dei relativi lavori, Cooperativa Lagorai soc. coop;

ritenuto di corrispondere alla San Donà società cooperativa l'importo di cui alla presente perizia, di euro 157.835,89, a titolo di rimborso dei maggiori costi derivanti a quest'ultima per la bonifica e lo smaltimento del materiale contaminato nell'area interessata dai lavori di realizzazione del parcheggio pertinenziale, di proprietà comunale;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2018 n. 205, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2018 n. 206, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2018 n. 288, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
  - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
  - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
  - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
  - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
  - la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
  - la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
  - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
  - il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
  - la nota istruttoria d.d. 30.08.2021 prot. 226445;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2018 n. 288, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019 - 2021, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa per la “Bonifica dell’area di scavo del nuovo parcheggio pertinenziale della piazza di San Donà a seguito del rinvenimento di materiale contaminato da idrocarburi”, datata 30 agosto 2021, redatta dal Servizio Opere di urbanizzazione primaria – Ufficio Reti idrauliche e costituita dagli elaborati “Relazione illustrativa” e “Quadro dei costi”, che espone una spesa di euro 157.835,89 (oneri compresi);
2. di autorizzare l’esecuzione dei lavori da parte di San Donà società cooperativa, soggetto attuatore del parcheggio pertinenziale di San Donà, per il tramite dell’impresa da essa individuata per la realizzazione dei relativi lavori, Cooperativa Lagorai soc. coop.;
3. di corrispondere alla San Donà società cooperativa l’importo di cui alla presente perizia di euro 157.835,89, a titolo di rimborso dei maggiori costi derivanti a quest’ultima per la bonifica e lo smaltimento del materiale contaminato nell’area di proprietà comunale interessata dai lavori di realizzazione del parcheggio pertinenziale, verso presentazione di idonea documentazione di spesa;
4. di impegnare la somma di euro 157.835,89 (iva compresa) e di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all’esercizio finanziario 2021 del PEG 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dichiarare che l’obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2021;
6. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217, all’opera in argomento è attribuito il codice CUP D61B21004780004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo  
//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 17/09/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

**Determinazione Dirigenziale**

N. 23/ 40

di data 17/09/21

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 9.03.2016 N. 2 E S.M. BONIFICA DELL'AREA DI SCAVO DEL NUOVO PARCHEGGIO PERTINENZIALE DELLA PIAZZA DI SAN DONÀ A SEGUITO DEL RINVENIMENTO DI MATERIALE CONTAMINATO DA IDROCARBURI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 157.835,89.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2021	10052.02.07157	U.2.02.01.09.999	2703		657921	157.835,89	70000"AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	92273 (8882467)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

Nelle premesse, dove richiamate delibere di Consiglio comunale e di Giunta comunale di approvazione del DUP, Bilancio e PEG per il triennio 2019-2021, si intendono inseriti i corretti riferimenti delle delibere di Consiglio comunale dd. 29/12/2020 n.175 e n. 176 di approvazione del DUP e del Bilancio 2021-2023 e della delibera di Giunta comunale dd. 31/12/2020 n.322 di approvazione del PEG 2021-2023.

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 21 settembre 2021